



COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO

PROVINCIA DI LODI

COPIA

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **4** *Reg. Delib.*

N. *Reg. Public.*

Oggetto: **GESTIONE IMU - CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNUALITA' D'IMPOSTA 2023.**

*L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di marzo alle ore 21.00 nella Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta di **Prima** convocazione.*

Risultano Presenti:

• FERIOLI EUGENIO	SINDACO	Presente
• RIBONI GIUSEPPE	VICE SINDACO	Presente
• RIOTTA ANGELICA	ASSESSORE	Presente
• GORINI SILVANA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
• GHIGLIETTI LUIGI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• DELLA MONICA MATILDE	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
• LOSI MARINELLA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• GRASSI MARINA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• MALUSARDI ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
• VOLPI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
•		
•		
•		

*Partecipa il Segretario Comunale **DOTT.SSA CAMMARA GIOVANNA.***

*Il **RAG. FERIOLI EUGENIO** nella sua qualità di **SINDACO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Breve premessa del Sindaco il quale dichiara che vengono confermate le aliquote IMU dell'anno precedente.

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui

al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 e decorre solo in seguito all'adozione del decreto stesso e che, pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Dato atto

- che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispongono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta nel termine di approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Vista la precedente deliberazione C.C. n. 6 del 07.04.2022 portante: "Gestione IMU – Approvazione aliquote IMU anno 2022";

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2023 le medesime aliquote di cui al prospetto allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che elenca le aliquote 2023;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area competente ai sensi dell'art. 49 del D.-Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi dai 7 consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare la premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2023 le aliquote, detrazioni e agevolazioni IMU già deliberate nell'anno 2022, come da prospetto allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Quindi con separata votazione e a voti unanimi favorevoli resi dai 7 consiglieri comunali presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, delibera:

5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to RAG. FERIOLI EUGENIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CAMMARA
GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti dell'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione originale è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito istituzionale di questo ente accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Li 19/04/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUBBLICAZIONI

Alta Cammara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo comune

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CAMMARA GIOVANNA
